

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI "FIRMA ELETTRONICA AVANZATA"

CLIENTE: _____ CODICE FISCALE: _____ NDG: _____

INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Informazioni generali

Banca Ifigest S.p.A. con sede legale in Piazza Santa Maria Soprano, 1 - 50125 Firenze, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 03712110588, – Gruppo IVA Banca Ifigest n. 07398220488.

Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Bancario IFIGEST al n. 3185.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "Banca"), offre ai propri clienti un'innovativa tecnologia che consente di concludere validamente contratti a distanza e per via telematica aventi per oggetto l'erogazione di propri servizi bancari e finanziari per i quali la Banca abbia nel tempo reso disponibile tale servizio.

La Banca infatti offre, avvalendosi della collaborazione di Cabel Industry S.p.A. (primaria società italiana operante nel settore di Information Technology), un servizio di firma elettronica avanzata (di seguito "Servizio") nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia e, in particolare, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") e del DPCM 22 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n.117 del 21.5.2013 (di seguito "Regole Tecniche").

Tramite la firma elettronica avanzata (di seguito "FEA") il soggetto che stipula il presente contratto (di seguito "Cliente") può validamente sottoscrivere i contratti bancari e finanziari per i quali la Banca abbia nel tempo reso disponibile tale servizio, posto che i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata nel rispetto dei requisiti previsti dalle Regole Tecniche hanno lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa ai sensi degli artt. 20, comma 1-bis e 21, comma 2 del CAD.

Nell'ambito del Servizio, la sottoscrizione dei documenti informatici avverrà secondo le modalità tecniche tempo per tempo implementate dalla Banca nel rispetto delle Regole Tecniche e descritte nell'apposito Manuale Operativo. Il Servizio non comporta costi aggiuntivi per il Cliente.

2. Condizioni di Servizio

Per poter usufruire del Servizio, il Cliente deve essere un cliente già censito dalla Banca, ed è tenuto a sottoscrivere i termini e le condizioni di servizio contenute nel presente documento e gli ulteriori documenti descrittivi ad esso allegati.

Il Cliente, previa sottoscrizione cartacea del presente documento, esprime la propria adesione al Servizio.

Una volta accettate le condizioni del Servizio, una copia del presente documento viene consegnata al Cliente su supporto durevole cartaceo.

Il Cliente potrà farsi assistere nell'orario di apertura degli uffici dal Private di riferimento, dal Consulente Finanziario, dal personale della propria filiale o di una qualsiasi filiale.

In ogni momento il Cliente potrà revocare il consenso all'utilizzo del Servizio, chiedendo di non utilizzare più la FEA, fatta salva la validità degli atti già sottoscritti. Da quel momento, tutti i documenti dovranno essere sottoscritti in altra modalità.

3. Descrizione del sistema di firma

Identificazione del firmatario del documento

IL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione del firmatario:
 - (i) se il processo di sottoscrizione del Documento Informatico avviene in presenza della Banca o di un incaricato della stessa, da parte della Banca (o del soggetto incaricato dalla Banca), attraverso il documento di identificazione, in corso di validità, già in possesso della Banca, ovvero sia acquisto in precedenza in sede di censimento anagrafico, in ottemperanza alla normativa anticiclaggio;
 - (ii) se il processo di sottoscrizione del Documento Informatico avviene a distanza o comunque non in presenza della Banca o di altro soggetto incaricato dalla stessa, rendendo disponibile il Documento Informatico nell'area riservata del portale della Banca dove il Cliente, qualora abbia sottoscritto il contratto Multichannel Internet Trading On line (M.I.T.O.), può accedere mediante c.d. Strong Customer Authentication;
- Invio della documentazione da sottoscrivere attraverso un link all'indirizzo di posta elettronica del Cliente, collegato a un'area sicura benché esterna al portale della Banca;
- visualizzazione, su apposito schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA, del documento da firmare;
- lettura e controllo del documento da firmare elettronicamente, con lo scorrimento integrale del documento prima di poter apporre la firma, se consentito dalla Banca, e con l'indicazione dei campi di firma e delle pagine del documento in cui è posizionata la firma;
- firma del documento direttamente sullo schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA trascrivendo, nel termine temporale indicato, il CODICE OTP (codice numerico randomico, univoco e irripetibile, generato dal sistema) ricevuto tramite SMS (al dispositivo di telefonia mobile, indicato e verificato in fase di registrazione del Cliente, di cui il Cliente dichiara di avere il controllo esclusivo),

Una volta firmato il documento con il CODICE OTP, sul Documento Informatico risulteranno alcuni dati del firmatario (a titolo esemplificativo: cognome, nome, indirizzo di posta elettronica, ora e data della firma, indirizzo IP (internet protocol) del DISPOSITIVO DI FIRMA).

Al momento dell'apposizione della FIRMA CON OTP, tale firma viene racchiusa e sigillata elettronicamente all'interno del Documento Informatico sottoscritto dal firmatario con programmi informatici tali da garantire la sicurezza e la privacy del firmatario.

Al Documento Informatico così sottoscritto viene apposta, tramite apposito strumento elettronico a disposizione della Banca, una FIRMA DIGITALE, con un CERTIFICATO QUALIFICATO per ogni firma apposta dal firmatario, al fine di garantirne l'integrità e l'immodificabilità nel tempo.

La firma apposta mediante password OTP viene associata in maniera sicura e non modificabile al Documento Informatico contenente i dati dell'operazione, garantendo la connessione univoca della firma al firmatario, nonché della firma al Documento Informatico.

La connessione univoca della firma al firmatario è garantita dall'associazione/combinazione degli elementi sotto riportati:

- a) la password OTP: codice numerico randomico, univoco e irripetibile, generato dal sistema e inviato tramite SMS verso il dispositivo telefonico mobile (es. cellulare o smartphone) del Cliente;
- b) il numero di telefonia mobile di esclusivo utilizzo del Cliente e da quest'ultimo indicato in fase di adesione

La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.

Controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma

Il Cliente accede al Servizio nei termini e nelle condizioni espresse nel presente documento, che garantiscono quanto segue:

- a) solo con le password OTP è possibile apporre la firma mediante emissione del CERTIFICATO QUALIFICATO;
- b) solo il Cliente ha il controllo sul dispositivo di telefonia mobile indicato dal Cliente in fase di adesione.

Nel caso di accesso al Servizio mediante area riservata del portale della Banca, il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma è garantito dall'utilizzo di codice utente password e PIN, strettamente personali, che vengono attribuite nel momento in cui il Cliente effettua la prima richiesta di sottoscrizione di un rapporto della Banca, nonché dal possesso del dispositivo telefonico mobile su cui viene ricevuta la OTP via SMS.

Sicurezza

Per garantire il massimo livello di sicurezza possibile per la scelta tecnologica la Banca ha adottato le migliori soluzioni certificate sul mercato dotate di innumerevoli soluzioni atte ad impedire manomissioni informatiche, avvalendosi della collaborazione di Cabel Industry S.p.A. (una primaria società italiana operante nel settore di Information Technology).

La possibilità di verificare che il Documento Informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della Firma

I Documenti Informatici firmati dal Cliente utilizzano il formato PDF/A per la loro rappresentazione.

Il PDF/A è uno standard internazionale ISO19005, sottoinsieme dello standard PDF, appositamente predisposto per l'archiviazione e la consultazione nel lungo periodo di documenti elettronici anche tramite diversi software. Ciò al fine di garantire l'integrità del documento in termini di non modificabilità ed inalterabilità del suo contenuto.

Si specifica, inoltre, che viene altresì apposta una ulteriore firma di integrità a livello software. Nel caso venga modificato, anche solo un bit di quel Documento Informatico, all'apertura dello stesso verrà visualizzato un messaggio che indica che il Documento Informatico è stato modificato in data posteriore all'apposizione della firma. Tale processo garantisce, sotto il profilo tecnico, l'integrità del Documento Informatico cui la firma è apposta e dunque, sotto il profilo giuridico, soddisfa il requisito dell'integrità richiesto dalle norme vigenti.

I Documenti Informatici così generati vengono archiviati dalla Banca secondo le norme di conservazione dei documenti (conservazione sostitutiva) previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

La possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto

Si fa presente che:

- a) qualora il Cliente non abbia sottoscritto il contratto Multichannel Internet Trading On line (M.I.T.O.) la Banca invia al Cliente il documento sottoscritto tramite e-mail all'indirizzo appositamente comunicato dal Cliente;
- b) qualora il Cliente abbia sottoscritto il contratto Multichannel Internet Trading On line (M.I.T.O.) la Banca mette a disposizione del Cliente il documento sottoscritto tramite e-mail all'indirizzo indicato dal Cliente ed anche tramite l'area riservata sul portale della Banca;
- c) in ogni caso, è possibile per il Cliente richiedere alla Banca (scrivendo all'indirizzo di posta elettronica della propria filiale di riferimento reperibile dal sito internet www.bancaifigest.com) una copia cartacea del Documento Informatico sottoscritto;
- d) le scelte circa la volontà di ricevere copia dei Documenti Informatici sottoscritti avvalendosi del Servizio competono esclusivamente al cliente. In tutti i casi i Documenti Informatici possono essere recuperati, consultati, stampati, anche su richiesta del soggetto interessato, durante tutto il periodo di conservazione.

Controllo del firmatario sul contenuto del Documento Informatico

Il Servizio prestato dalla Banca consente al firmatario di avere il controllo completo di quanto mostrato al momento della firma. In particolare, il Cliente è in grado di:

- a) visionare tutte le parti del Documento Informatico;
- b) utilizzare gli appositi controlli per ingrandire/rimpicciolire il testo del Documento Informatico;
- c) identificare in modo intuitivo tutti le parti del Documento Informatico dove è prevista una firma.

Processo di consegna del Documento Informatico

Il Documento Informatico sottoscritto viene consegnato al Cliente rendendo disponibile un duplicato informatico del Documento Informatico originale, in formato scaricabile, nell'area riservata del portale della Banca o mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica verificato del Cliente.

Al momento della conclusione del contratto bancario e finanziario, il Cliente potrà comunque richiedere anche la consegna di una copia cartacea del Documento Informatico originale, senza alcun costo a suo carico.

I dati indicati dal Cliente potranno essere modificati, su richiesta del Cliente stesso, comunicandolo secondo le modalità indicate dalla Banca.

L'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati

La Banca adotta tutti i più moderni meccanismi di elaborazione e trattamento del Documento Informatico. In particolare, con riguardo al Servizio, viene utilizzato il formato PDF/A statico che, conservato in modalità digitale in conformità della normativa, consente di appurare che lo stesso non subisca modifiche nel tempo.

Assicurazione Obbligatoria

Nell'interesse del Cliente e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del DPCM 22 febbraio 2013, la Banca si è dotata di una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile nel rispetto della citata normativa.

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Attivazione e gestione del Servizio di Firma Elettronica Avanzata

GRATUITO

Premesso che:

- a) la Banca è stata autorizzata da Banca d'Italia alla prestazione di servizi bancari, dei servizi di investimento ed accessori e svolge altresì attività di distribuzione di prodotti assicurativi;
- b) la Banca opera prevalentemente sul territorio ed ha attivato un canale di comunicazione a distanza, tramite un sito Internet (www.bancaifigest.com, di seguito "il sito internet");
- c) ho/abbiamo letto, compreso e ricevuto copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- d) ho/abbiamo attentamente letto e compreso la documentazione prevista dalla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, compresa quella relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario finanziario), che la BANCA mi ha messo a disposizione;
- e) sono/siamo consapevole/i del fatto che nella conclusione dei contratti bancari, il documento informatico sottoscritto mediante il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal CAD, dal Regolamento Europeo n. 2014/910 (eIDAS) e dalle Regole Tecniche, soddisfa i requisiti della forma scritta;
- f) utilizzando il Servizio, il Cliente accetta l'impiego di supporti durevoli costituiti dai documenti informatici; in ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio;
- g) la Banca ha implementato, tra le modalità operative per la prestazione dei servizi bancari e di investimento e accessori alla clientela, anche quella di consentire al Cliente, per alcune tipologie di documenti di volta in volta resi disponibili dalla Banca, di avvalersi del Servizio che permette al cliente, per via informatica, di:
 - visionare, esaminare e concludere con la Banca, anche a distanza, CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI nonché sottoscriverne ed accettarne le condizioni, nel più opportuno formato digitale;
 - visionare e accettare, nel più opportuno formato digitale, ogni documentazione informativa necessaria ai fini della conclusione dei predetti contratti;
 - eventualmente effettuare, nel più opportuno formato digitale, le operazioni dispositive relative ai CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI attualmente disponibili, o che verranno in seguito rese disponibili dalla Banca;
 - eventualmente ricevere, sempre nel più opportuno formato digitale, tutte le comunicazioni, le informazioni e i documenti che la Banca è tenuta a fornire o che comunque, se autorizzata, ritiene di fornire durante i rapporti intrattenuti col Cliente;
- h) I presenti termini e condizioni devono intendersi prevalenti rispetto ad eventuali disposizioni confliggenti contenute nei CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI per i quali la Banca abbia nel tempo reso disponibile il Servizio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Intendo presentare una proposta di adesione al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA; resta inteso che il presente contratto per la prestazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA fornito dalla Banca si intenderà validamente concluso a seguito di accettazione da parte della Banca.

Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate, che dichiaro di avere letto, compreso, integralmente accettato e ricevuto in copia.

Dichiaro inoltre di aver ricevuto, letto, compreso, integralmente accettato e ricevuto copia delle INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO nonché degli allegati, in quanto parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Condizioni e modalità di prestazione del SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Art. 1 - Definizioni

1.1 Le PARTI concordano sulle seguenti definizioni:

- a) con l'espressione "BANCA" si intende Banca Ifigest S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - 50125 Firenze, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 03712110588, – partita IVA n. 04337180485
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Bancario IFIGEST al n. 3185.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Tel. +39 055 24631, Fax +39 055 2463231, e-mail: info@bancaifigest.it, indirizzo pec: segreteria.ifigest@legalmail.it, sito internet: www.bancaifigest.com;
- b) con l'espressione "CLIENTE" si intende il soggetto che stipula il presente contratto;
- c) con l'espressione "PARTI" si intendono la BANCA e il CLIENTE;
- d) con l'espressione "TITOLARE" si intende il CLIENTE al quale è attribuita la FIRMA ELETTRONICA AVANZATA;
- e) con l'espressione "CAD" si intende il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- f) con l'espressione "REGOLE TECNICHE" si intende il DPCM 22 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n.117 del 21.5.2013;
- g) con l'espressione "FIRMA ELETTRONICA AVANZATA" o "FEA" si intende l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca della firma al firmatario, il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima, la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto, l'individuazione della Banca, l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- h) con l'espressione "SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA" si intende il servizio che consente al TITOLARE, mediante l'utilizzo della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA nel rispetto di tutti i requisiti dettati dalla normativa vigente, di compiere le seguenti operazioni in formato elettronico:
 - visionare, esaminare e concludere con la BANCA CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI, comprensivi dei relativi allegati, nonché sottoscriverne e accettarne le condizioni, oltre che riceverne le relative copie ed attestarne l'avvenuta consegna, laddove specificatamente richiesto dal Cliente;
 - visionare e accettare tutta la documentazione informativa necessaria ai fini della conclusione dei predetti contratti;
 - eventualmente ricevere sempre per via informatica le comunicazioni e i documenti che la BANCA è tenuta a fornire o che comunque, se autorizzata, ritiene di fornire;

- eventualmente effettuare le operazioni dispositive attualmente e/o in futuro rese disponibili dalla BANCA, relative ai contratti già in essere o che verranno successivamente conclusi tra le PARTI secondo le procedure e gli strumenti informatici offerti dalla BANCA in funzione anche dell'evoluzione tecnologica;
- i) con l'espressione "DISPOSITIVO DI FIRMA" si intende l'insieme dei dispositivi hardware e software che consentono di sottoscrivere documenti informatici mediante la FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, ed ogni altro dispositivo di cui il CLIENTE sia possessore ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, ivi compresa l'utenza di telefonia mobile di esclusivo utilizzo del cliente e da quest'ultimo indicata e validata in fase di censimento per il ricevimento di password elettronica monouso (OTP), generata dal sistema e inviata tramite SMS;
- j) con l'espressione "SUPPORTO DUREVOLE" si intende ogni strumento che permetta al CLIENTE di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- k) con l'espressione "INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO" si intende il documento redatto ai sensi dell'art. 57 delle REGOLE TECNICHE idoneo a rendere note, tra le altre cose, le condizioni del servizio e le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e del sistema realizzato, atte a garantire:
 - l'identificazione del firmatario del documento;
 - la connessione univoca della firma al firmatario;
 - il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma;
 - la possibilità di verificare che il Documento Informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
 - la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
 - l'individuazione del soggetto che eroga soluzioni di firma elettronica avanzata;
 - l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
 - la connessione univoca della firma al documento sottoscritto;
- l) con l'espressione "SOGETTI TERZI" si intendono i soggetti terzi che forniscono prodotti o servizi per il tramite della BANCA;
- m) con l'espressione "CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI" si intendono i contratti relativi ai servizi bancari, aventi ad oggetto i servizi di investimento ed accessori nonché i prodotti finanziari e i prodotti assicurativi

Art. 2 - Modalità di adesione e prestazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

- 2.1 Ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, il CLIENTE prende atto ed accetta che lo stesso verrà prestato secondo le modalità indicate nella suddetta sezione INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO di cui al presente documento.
- 2.2 Il presente contratto si intende concluso nel momento in cui il cliente riceve copia del contratto, debitamente sottoscritto, all'indirizzo e-mail indicato o tramite l'area riservata del portale della BANCA.
- 2.3 Il CLIENTE autorizza espressamente la BANCA alla trasmissione a soggetti terzi - ivi comprese le Società del Gruppo Cabel, per lo svolgimento di alcune attività (o parte di esse) strettamente necessarie per dar corso alla richiesta di adesione al servizio e/o necessarie in relazione all'esecuzione delle CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO - nonché alle Autorità competenti, delle informazioni rilasciate dal TITOLARE al momento della richiesta e assunte per la corretta prestazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. Il CLIENTE autorizza altresì espressamente la BANCA a verificare la riferibilità al TITOLARE dei contratti conclusi e delle operazioni disposte.
- 2.4 I documenti informatici che devono essere sottoscritti da più TITOLARI, qualora non vi sia contestualità spaziale e/o temporale delle sottoscrizioni, acquisteranno efficacia nel momento in cui ciascun TITOLARE, dopo aver apposto la propria FIRMA ELETTRONICA AVANZATA su separato ma identico documento informatico, riceverà dalla BANCA conferma, secondo le modalità di comunicazione stabilite, dell'avvenuta sottoscrizione anche da parte di tutti gli altri TITOLARI. In qualsiasi caso di cointestazione a firma congiunta che preveda la sottoscrizione di più soggetti sul medesimo documento, per l'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA tutti i cointestatori devono aver sottoscritto il presente contratto.
- 2.5 Il Cliente autorizza espressamente la BANCA ad archiviare e conservare in modalità informatica i contratti sottoscritti con tutti i relativi allegati, le contabili delle operazioni disposte con FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e ogni altro documento oggetto di comunicazione. Il CLIENTE prende atto che i contratti e la documentazione sottoscritta con FIRMA ELETTRONICA AVANZATA potranno essere dotati di marca temporale ai fini dell'attribuzione ai predetti documenti informatici di data certa.
- 2.6 La trasmissione al CLIENTE di lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della BANCA, obbligatoria o meno, avverrà nel più opportuno formato elettronico, mediante l'impiego di SUPPORTI DUREVOLI preventivamente accettati dal CLIENTE stesso. Allo scopo il CLIENTE è tenuto a segnalare alla BANCA il proprio indirizzo di posta elettronica, o qualunque altro recapito ad essa assimilabile a seconda della tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, e le eventuali variazioni dello stesso.
- 2.7 Il CLIENTE ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del contratto, dei relativi allegati e di ogni altra documentazione sottoscritta in formato digitale, nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato o con i mezzi a disposizione della BANCA.
- 2.8 Nel caso in cui il CLIENTE sia una persona giuridica, il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA potrà essere utilizzato dalla/e persona/e fisica/he che opera/ano in nome e per conto del CLIENTE, previa sottoscrizione del presente contratto da parte di tali soggetti.
- 2.9 Nel caso in cui il CLIENTE sia una persona fisica sottoposta ad amministrazione di sostegno, il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA potrà essere utilizzato dall'amministratore in nome e per conto del CLIENTE, previa sottoscrizione del presente contratto da parte dell'amministratore.
- 2.10 In ogni caso in cui il CLIENTE intenda delegare un altro soggetto ad operare in nome e conto proprio sui rapporti a sé intestati, il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA potrà essere utilizzato dal delegato in nome e per conto del CLIENTE, previa sottoscrizione del presente contratto da parte del delegato.

Art. 3 – Firma Elettronica Avanzata

- 3.1. Il CLIENTE accetta il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA come descritto nelle CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO e nelle presenti Condizioni Contrattuali, ivi compreso il procedimento mediante password elettronica monouso (OTP), generata dal sistema e inviata tramite SMS verso il dispositivo telefonico mobile (es. cellulare o smartphone) indicato e verificato dal CLIENTE.
- 3.2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il CLIENTE accetta e riconosce che il documento informatico - che costituisce SUPPORTO DUREVOLE - se sottoscritto tramite il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed ha la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014.

Art. 4 – Oggetto del contratto e ambito di applicazione soggettivo

- 4.1. Il presente contratto disciplina il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA che consente al CLIENTE di sottoscrivere mediante

FEA i documenti (contratti, atti e moduli) per i quali la BANCA renderà tempo per tempo disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

- 4.2. I documenti sopra menzionati sono relativi ai prodotti e ai servizi forniti dalla BANCA e dai SOGGETTI TERZI il cui elenco è sempre disponibile all'indirizzo internet www.bancaifigest.com. Nel rispetto dell'art. 60 delle Regole Tecniche, i SOGGETTI TERZI stipulano con la BANCA apposite convenzioni per l'utilizzo del presente SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA nel collocamento dei propri prodotti e servizi, conferendo a tal fine alla BANCA mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 c.c.
- 4.3. Nel rispetto dell'art. 60 delle REGOLE TECNICHE, gli effetti del presente contratto potranno essere estesi a nuovi SOGGETTI TERZI mediante la stipulazione di apposite convenzioni con la BANCA, tramite le quali i SOGGETTI TERZI, oltre a conferire alla BANCA mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, ratificano il presente contratto ai sensi degli artt. 1399 e 1711 c.c. e aderiscono al presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1332 c.c. secondo le modalità stabilite nel successivo comma.
- 4.4. L'estensione dell'efficacia soggettiva del presente contratto a nuovi SOGGETTI TERZI sarà comunicata al Cliente mediante l'inserimento dei nuovi SOGGETTI TERZI nell'elenco disponibile all'indirizzo internet www.bancaifigest.com.
- 4.5. Il CLIENTE accetta e riconosce sin d'ora l'estensione soggettiva dell'ambito di utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA di volta in volta concordata dalla BANCA con nuovi SOGGETTI TERZI secondo le modalità stabilite nei precedenti commi.

Art. 5 - Impegni delle parti

- 5.1. Nell'adozione degli strumenti informatici o telematici per la conclusione dei contratti anche a distanza e comprensivi dei relativi allegati, come pure per ogni altra produzione documentale collegata ai rapporti negoziali col CLIENTE, la BANCA osserva, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche. La BANCA, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 delle presenti Condizioni Contrattuali, si impegna a erogare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA con diligenza professionale. La BANCA presterà il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti dal CLIENTE e previo riconoscimento e verifica dell'identità del TITOLARE, mediante il DISPOSITIVO DI FIRMA, ovvero ogni altro dispositivo di cui il CLIENTE sia possessore ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. Il riconoscimento e la verifica dell'identità del TITOLARE avvengono in occasione della stipula del presente contratto.
- 5.2. Il TITOLARE si impegna nei confronti della BANCA a:
 - a) fornire tutte le informazioni richieste dalla BANCA ai fini della registrazione e della prestazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA garantendone l'attendibilità, nonché comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni fornite al momento della registrazione;
 - b) utilizzare il DISPOSITIVO DI FIRMA esclusivamente per le finalità e gli scopi previsti nel presente accordo e comunque non utilizzare il DISPOSITIVO DI FIRMA per compiere operazioni vietate o contrarie alla legge;
 - c) comunicare immediatamente alla BANCA provvedimenti dell'Autorità limitativi della capacità del TITOLARE;
 - d) utilizzare il DISPOSITIVO DI FIRMA, ed ogni altro dispositivo di cui il CLIENTE sia possessore ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, secondo le modalità illustrate nelle CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO.
- 5.3. Il CLIENTE è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del CODICE OTP e risponde del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o sottrazione.
- 5.4. Restano comunque ad esclusivo carico del CLIENTE le conseguenze relative ad un uso illegittimo o improprio del DISPOSITIVO DI FIRMA e di ogni altro dispositivo di cui il CLIENTE sia possessore ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

Art. 6 - Interruzione o Sospensione o Modifica del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

- 6.1. Il TITOLARE prende atto e accetta che il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, fornito dalla BANCA al CLIENTE in via gratuita, non offre garanzia di funzionamento in assoluta continuità e può sempre essere sospeso temporaneamente e senza preventivo avviso per aggiornamenti tecnici, per motivi di sicurezza ovvero per caso fortuito, forza maggiore o anche per semplici inconvenienti tecnici, qualunque ne sia la causa. Alla BANCA non potranno in alcun modo e per nessuna ragione essere addebitate responsabilità e quindi eventuali conseguenze dannose derivanti dalla interruzione e/o dalla sospensione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.
- 6.2. Resta in ogni caso fermo l'impegno della BANCA di riattivare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA nell'ipotesi in cui la causa di sospensione non sia riconducibile all'operato di soggetti terzi.
- 6.3. Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA sarà automaticamente sospeso in tutti i casi di sospensione dell'efficacia della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA dovuti a provvedimenti emessi dalle Autorità competenti o dalla BANCA.
- 6.4. La BANCA apporterà modifiche al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e al processo di sottoscrizione, archiviazione e consegna dei documenti informatici in seguito a variazioni normative intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto aventi ad oggetto evoluzioni tecnologiche, operative e normative (ad esempio, in materia di sicurezza informatica o per nuove definizioni normative) che non incidano sul SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e sui diritti del Cliente ma unicamente sulle modalità di esecuzione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. Il Cliente, in tale ipotesi potrà naturalmente avvalersi dei diritti di revoca e recesso previsti dall'art. 8.

Art. 7 - Riferibilità al titolare delle operazioni effettuate e dei contratti conclusi

- 7.1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle presenti condizioni, il TITOLARE prende atto e accetta che tutte le trasmissioni digitali effettuate mediante l'utilizzo del DISPOSITIVO DI FIRMA e in relazione alle quali il corrispondente certificato sia stato confermato come valido mediante il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, avranno la stessa efficacia legale e validità della sottoscrizione manuale autografa del TITOLARE.
- 7.2. Il TITOLARE accetta l'efficacia legale e validità delle operazioni disposte e dei contratti sottoscritti con la FIRMA ELETTRONICA AVANZATA apposta mediante il DISPOSITIVO DI FIRMA e l'equiparazione di quest'ultima rispetto alla firma manuale autografa.
- 7.3. Il TITOLARE prende atto che il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA potrà essere prestato esclusivamente in favore del TITOLARE.

Art. 8 - Durata, revoca e facoltà di recesso

- 8.1. La BANCA si riserva di respingere la proposta e i relativi allegati, non debitamente compilati o incompleti, ovvero riferiti a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione nonché quando, a suo giudizio, uno o più servizi richiesti dal Cliente risultino non compatibili con le condizioni soggettive del sottoscrittore della proposta e/o quando sussistano elementi che facciano presumere che il tale proposta venga sottoscritta per finalità illecite o comunque ritenute anomale.
- 8.2. Ferma la possibilità di comunicazione di recesso delle PARTI, il presente contratto si intende con durata indeterminata. La BANCA ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, dandone pronta comunicazione al TITOLARE con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Il TITOLARE prende atto che il recesso dal contratto comporta la revoca automatica della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA emessa in suo favore.

- 8.3 In ogni momento il Cliente può ottenere gratuitamente dalla BANCA copia del presente Contratto da esso sottoscritto, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi alla BANCA.
- 8.4 Il CLIENTE che rivesta la qualifica di consumatore ha la facoltà di recedere dal presente contratto qualora concluso a distanza o fuori dai locali della BANCA, gratuitamente e senza alcun onere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, mediante comunicazione da inviare alla BANCA tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), raccomandata con avviso di ricevimento o da consegnarsi a mano in Filiale o proveniente dall'indirizzo di posta elettronica del CLIENTE indicato nel presente Contratto (o con altre modalità di invio tempo per tempo indicate dalla BANCA). Una volta ricevuta la comunicazione di recesso, la BANCA provvederà a disattivare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, ed i successivi CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI saranno sottoscritti dal CLIENTE con la tradizionale firma autografa apposta su documenti cartacei.
- 8.5 Fermo quanto previsto al comma che precede, il CLIENTE può sempre revocare il consenso all'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA reso nel presente Contratto, mediante semplice richiesta da inviarsi alla BANCA tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), raccomandata con avviso di ricevimento o da consegnarsi a mano in Filiale o proveniente dall'indirizzo di posta elettronica del Cliente indicato nel presente Contratto (o con altre modalità di invio tempo per tempo indicate dalla BANCA). In tal caso, una volta ricevuta la comunicazione di revoca, la BANCA provvederà a disattivare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, ed i successivi CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI saranno sottoscritti dal CLIENTE con la tradizionale firma autografa apposta su documenti cartacei.

Art. 9 - Clausole risolutive espresse

- 9.1 La BANCA si riserva in ogni caso il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato e con possibilità di sospensione e successiva interruzione senza preavviso dell'erogazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, dandone comunicazione al TITOLARE mediante lettera raccomandata a.r. nel caso in cui il TITOLARE non adempia alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 5 del presente contratto in cui sono indicate le modalità ed i limiti di fruizione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. Il TITOLARE prende atto che la risoluzione del presente contratto comporta la revoca automatica della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.
- 9.2 Il TITOLARE prende altresì atto che il venire meno per qualsiasi motivo di ogni rapporto contrattuale con la BANCA comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1353 c.c. e la conseguente revoca della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, in quanto la BANCA si accolla il costo del relativo rilascio e la firma ha un uso limitato ai rapporti con la BANCA stessa.

Art. 10 - Responsabilità

- 10.1 Il TITOLARE è responsabile per l'uso improprio del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e prende atto che la BANCA non ha alcun obbligo di verifica delle finalità perseguite con i contratti conclusi e le operazioni effettuate mediante il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.
- 10.2 Il CLIENTE manleva e solleva da ogni responsabilità la BANCA per qualsiasi danno, responsabilità, perdita o spesa in cui il TITOLARE stesso possa incorrere in dipendenza di una condotta del TITOLARE consistente:
- nell'aver in qualche modo causato l'erronea erogazione di un SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA intestato al TITOLARE;
 - nell'aver fornito informazioni non corrette al momento della registrazione e nella mancata comunicazione di eventuali variazioni nel corso del contratto;
 - nell'inadempimento alle presenti condizioni contrattuali.

Art. 11 - Trattamento dati personali

- 11.1 La BANCA è titolare dei dati personali comunicati alla stessa dal CLIENTE per l'esecuzione del contratto e si obbliga quindi a trattare tali dati con la massima riservatezza e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e D.lgs. 196/03 secondo quanto riportato nell'informativa fornita al Cliente in sede di registrazione.

Art. 12. Modifiche al contratto ed estensione dell'ambito di efficacia

- 12.1 la BANCA ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualsiasi condizione economica o normativa del contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente effettuate per iscritto dalla BANCA al CLIENTE ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.
- 12.2 Nel caso in cui il CLIENTE rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del Consumo"), le modifiche delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere effettuate solo in presenza di un giustificato motivo. In caso di modifica delle condizioni economiche la BANCA dovrà concedere un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni.
- 12.3 In ogni caso, il CLIENTE ha diritto di recedere, con comunicazione scritta, dal contratto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, senza penalità e spese di chiusura e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il CLIENTE non abbia comunicato alla BANCA il proprio recesso dal contratto entro il termine predetto e secondo le modalità di cui al precedente comma, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso CLIENTE, con decorrenza indicata nella citata comunicazione.
- 12.4 L'estensione di efficacia soggettiva del presente contratto, mediante nuove adesioni di SOGGETTI TERZI e l'estensione di efficacia oggettiva del presente contratto, mediante indicazione di nuovi documenti (contratti, atti e moduli) relativi ai prodotti e ai servizi forniti dalla BANCA e da SOGGETTI TERZI secondo quanto previsto dall'art. 4, non sono da considerarsi modifiche del contratto ma estensioni dell'ambito di efficacia soggettivo ed oggettivo di utilizzabilità della FEA nel rispetto dell'art. 60 delle Regole Tecniche. Le parti concordano sin d'ora che a tali estensioni di efficacia del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA non si applicano le previsioni dei precedenti commi del presente articolo.

Art. 13 - Foro competente e legge applicabile

- 13.1 Le PARTI convengono che per qualsiasi controversia derivante da, o in connessione con, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, o l'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Firenze. Ove si tratti di contratto concluso con consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.
- 13.2 Il contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

Art. 14 - Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

- 14.1 La BANCA aderisce ai sistemi di risoluzione delle controversie alternative rispetto al ricorso al giudice ordinario (ADR - Alternative Dispute Resolution). In alternativa al ricorso al giudice ordinario, il CLIENTE può presentare un reclamo alla BANCA per lettera raccomandata o per via telematica, agli indirizzi riportati sui Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca, ovvero sul sito internet della stessa (www.bancaifigest.com) ovvero presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto.

- 14.2 La Policy in tema di gestione dei reclami della clientela ed i tempi di risposta sono disponibili ed aggiornati tempo per tempo nella sezione dedicata del sito della Banca.
- 14.3 Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo presentato all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) ha inoltre il diritto di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, sul sito internet della stessa (www.bancaifigest.com) e, in ogni caso, disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero attivare una procedura di mediazione presso uno degli Organismi di Mediazione iscritti nell'Albo tenuto dal Ministero della Giustizia.
- 14.4 La Banca informa il Cliente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitrato Bancario Finanziario o, in alternativa, l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 dinanzi ad un altro organismo ivi individuato, costituisce condizione di procedibilità di una eventuale azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto. Resta fermo quanto previsto dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Dichiaro di approvare il contenuto del presente contratto che costituisce richiesta di attivazione del Servizio, nonché le CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO, che dichiaro di avere letto, compreso, accettato integralmente e ricevuto in copia, in quanto parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Luogo e data _____

(Firma)

Dichiariamo/Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c.c., le seguenti norme:

- Art. 2.4 Modalità di firma in caso di cointestazione;
- Art. 4 Modalità di integrazione dell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del contratto;
- Art. 6.1 Interruzione e/o sospensione e/o modifica del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA;
- Art. 6.3 Sospensione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA per ragioni riconducibili alle Autorità e alla BANCA;
- Art. 7.3 Impossibilità di deleghe operative nell'ambito di utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA;
- Art. 8.2 Recesso della BANCA;
- Art. 9 Clausole risolutive espresse;
- Art. 12 Modifiche unilaterali;
- Art. 13.1 Foro competente.

Luogo e data _____

(Firma)

Consenso per la trasmissione della documentazione in formato elettronico di cui all'Allegato A

Il Titolare presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, a ricevere dalla BANCA la documentazione sottoscritta mediante il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA in formato elettronico su SUPPORTO DUREVOLE, come indicato nell'informativa di cui all'Allegato A. Tale consenso è indispensabile per la trasmissione in formato elettronico della documentazione indicata nell'Allegato A. La documentazione sarà trasmessa dalla BANCA in base al consenso prestato.

Il consenso potrà essere prestato per ricevere in formato elettronico i documenti, l'informativa e le comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente relative ai CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI, per i quali è disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

Con riferimento ai documenti sopra individuati, il TITOLARE esprime il proprio consenso a ricevere in formato elettronico i documenti sottoscritti mediante il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

Luogo e data _____

(Firma)

Parte riservata alla Banca

Gentile Cliente,

a seguito della Sua richiesta di attivazione del "Servizio di Firma Elettronica Avanzata" ed alla Sua accettazione delle CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO e delle CONDIZIONI ECONOMICHE e di tutte le condizioni sopra esposte, Le confermiamo che il presente contratto è da intendersi regolarmente stipulato e concluso alle condizioni sopra esposte.

Luogo e data _____

(Banca IFIGEST S.p.A.)

Allegato A – “Informativa sulla trasmissione della documentazione in formato elettronico”

- 1 Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico
La BANCA può trasmettere al CLIENTE in formato elettronico i documenti unitamente ad eventuali allegati anche relativi ad obblighi informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, per i quali è disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. La trasmissione in formato elettronico potrà avvenire per posta elettronica, mediante accesso a siti internet o mediante qualunque altro strumento tecnologico che consenta la trasmissione di documenti in formato elettronico.
- 2 Modalità del consenso
Tale consenso può avere ad oggetto la trasmissione in formato elettronico dei documenti sottoscrivibili mediante il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA relativi ad un singolo contratto stipulato con la BANCA, ad alcuni o anche a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con la BANCA. Tale consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle comunicazioni successive alla conclusione DEI CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI.
- 3 Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico
Il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico è liberamente revocabile dal CLIENTE anche con riferimento ad un singolo CONTRATTO BANCARIO E FINANZIARIO o ad alcuni CONTRATTI DI BANCARI E FINANZIARI, mediante semplice comunicazione inviata alla BANCA, nelle modalità di cui all'art. 8.5, che precede.
- 4 Conservazione del consenso
La BANCA tiene traccia del consenso prestato dal CLIENTE, delle variazioni relative al consenso prestato, nonché della eventuale revoca, generale (riferita alla totalità dei CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI) o parziale (riferita solo ad alcuni CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI).
- 5 Modalità di trasmissione della documentazione in formato elettronico
La documentazione potrà essere fornita tramite sito internet o con altri strumenti tecnologici che ne consentano la trasmissione e la consegna, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
La documentazione potrà essere trasmessa da indirizzi di posta elettronica riconducibili alla BANCA e inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal CLIENTE. Il CLIENTE è tenuto a comunicare alla BANCA eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE.
- 6 Trasmissione della documentazione in formato elettronico
La trasmissione della documentazione in formato elettronico come indicato al punto 1 è limitata ai CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI e ai documenti per i quali la BANCA abbia nel tempo reso disponibile tale modalità di trasmissione, per cui talora potrebbe non essere tecnicamente possibile.
Per motivi tecnici, di sicurezza o di forza maggiore la BANCA può in ogni momento sospendere o interrompere la possibilità per il CLIENTE di ricevere la documentazione in formato elettronico.
Nei casi di cui al punto 6 la documentazione sarà consegnata in formato cartaceo.
- 7 Comunicazioni
Il CLIENTE potrà inviare le comunicazioni di cui ai punti 2, 3 e 5 all'indirizzo di posta elettronica della propria filiale di riferimento reperibile dal sito internet www.bancaifigest.com, oppure all'indirizzo pec segreteria.ifigest@legalmail.it

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI "FIRMA ELETTRONICA AVANZATA"

CLIENTE: _____ CODICE FISCALE: _____ NDG: _____

INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Informazioni generali

Banca Ifigest S.p.A. con sede legale in Piazza Santa Maria Soprano, 1 - 50125 Firenze, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 03712110588, – Gruppo IVA Banca Ifigest n. 07398220488.

Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Bancario IFIGEST al n. 3185.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "**Banca**"), offre ai propri clienti un'innovativa tecnologia che consente di concludere validamente contratti a distanza e per via telematica aventi per oggetto l'erogazione di propri servizi bancari e finanziari per i quali la Banca abbia nel tempo reso disponibile tale servizio.

La Banca infatti offre, avvalendosi della collaborazione di Cabel Industry S.p.A. (primaria società italiana operante nel settore di Information Technology), un servizio di firma elettronica avanzata (di seguito "**Servizio**") nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia e, in particolare, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "**CAD**") e del DPCM 22 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n.117 del 21.5.2013 (di seguito "**Regole Tecniche**").

Tramite la firma elettronica avanzata (di seguito "**FEA**") il soggetto che stipula il presente contratto (di seguito "**Cliente**") può validamente sottoscrivere i contratti bancari e finanziari per i quali la Banca abbia nel tempo reso disponibile tale servizio, posto che i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata nel rispetto dei requisiti previsti dalle Regole Tecniche hanno lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa ai sensi degli artt. 20, comma 1-bis e 21, comma 2 del CAD.

Nell'ambito del Servizio, la sottoscrizione dei documenti informatici avverrà secondo le modalità tecniche tempo per tempo implementate dalla Banca nel rispetto delle Regole Tecniche e descritte nell'apposito Manuale Operativo. Il Servizio non comporta costi aggiuntivi per il Cliente.

2. Condizioni di Servizio

Per poter usufruire del Servizio, il Cliente deve essere un cliente già censito dalla Banca, ed è tenuto a sottoscrivere i termini e le condizioni di servizio contenute nel presente documento e gli ulteriori documenti descrittivi ad esso allegati.

Il Cliente, previa sottoscrizione cartacea del presente documento, esprime la propria adesione al Servizio.

Una volta accettate le condizioni del Servizio, una copia del presente documento viene consegnata al Cliente su supporto durevole cartaceo.

Il Cliente potrà farsi assistere nell'orario di apertura degli uffici dal Private di riferimento, dal Consulente Finanziario, dal personale della propria filiale o di una qualsiasi filiale.

In ogni momento il Cliente potrà revocare il consenso all'utilizzo del Servizio, chiedendo di non utilizzare più la FEA, fatta salva la validità degli atti già sottoscritti. Da quel momento, tutti i documenti dovranno essere sottoscritti in altra modalità.

3. Descrizione del sistema di firma

Identificazione del firmatario del documento

Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione del firmatario:
 - (i) se il processo di sottoscrizione del Documento Informatico avviene in presenza della Banca o di un incaricato della stessa, da parte della Banca (o del soggetto incaricato dalla Banca), attraverso il documento di identificazione, in corso di validità, già in possesso della Banca, ovvero in sede di censimento anagrafico, in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio;
 - (ii) se il processo di sottoscrizione del Documento Informatico avviene a distanza o comunque non in presenza della Banca o di altro soggetto incaricato dalla stessa, rendendo disponibile il Documento Informatico nell'area riservata del portale della Banca dove il Cliente, qualora abbia sottoscritto il contratto Multichannel Internet Trading On line (M.I.T.O.), può accedere mediante c.d. Strong Customer Authentication;
- Invio della documentazione da sottoscrivere attraverso un link all'indirizzo di posta elettronica del Cliente, collegato a un'area sicura benché esterna al portale della Banca;
- visualizzazione, su apposito schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA, del documento da firmare;
- lettura e controllo del documento da firmare elettronicamente, con lo scorrimento integrale del documento prima di poter apporre la firma, se consentito dalla Banca, e con l'indicazione dei campi di firma e delle pagine del documento in cui è posizionata la firma;
- firma del documento direttamente sullo schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA trascrivendo, nel termine temporale indicato, il CODICE OTP (codice numerico randomico, univoco e irripetibile, generato dal sistema) ricevuto tramite SMS (al dispositivo di telefonia mobile, indicato e verificato in fase di registrazione del Cliente, di cui il Cliente dichiara di avere il controllo esclusivo),

Una volta firmato il documento con il CODICE OTP, sul Documento Informatico risulteranno alcuni dati del firmatario (a titolo esemplificativo: cognome, nome, indirizzo di posta elettronica, ora e data della firma, indirizzo IP (internet protocol) del DISPOSITIVO DI FIRMA).

Al momento dell'apposizione della FIRMA CON OTP, tale firma viene racchiusa e sigillata elettronicamente all'interno del Documento Informatico sottoscritto dal firmatario con programmi informatici tali da garantire la sicurezza e la privacy del firmatario.

Al Documento Informatico così sottoscritto viene apposta, tramite apposito strumento elettronico a disposizione della Banca, una FIRMA DIGITALE, con un CERTIFICATO QUALIFICATO per ogni firma apposta dal firmatario, al fine di garantirne l'integrità e l'immodificabilità nel tempo.

La firma apposta mediante password OTP viene associata in maniera sicura e non modificabile al Documento Informatico contenente i dati dell'operazione, garantendo la connessione univoca della firma al firmatario, nonché della firma al Documento Informatico.

La connessione univoca della firma al firmatario è garantita dall'associazione/combinazione degli elementi sotto riportati:

- c) la password OTP: codice numerico randomico, univoco e irripetibile, generato dal sistema e inviato tramite SMS verso il dispositivo telefonico mobile (es. cellulare o smartphone) del Cliente;
- d) il numero di telefonia mobile di esclusivo utilizzo del Cliente e da quest'ultimo indicato in fase di adesione

La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.

Controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma

Il Cliente accede al Servizio nei termini e nelle condizioni espresse nel presente documento, che garantiscono quanto segue:

- c) solo con le password OTP è possibile apporre la firma mediante emissione del CERTIFICATO QUALIFICATO;
- d) solo il Cliente ha il controllo sul dispositivo di telefonia mobile indicato dal Cliente in fase di adesione.

Nel caso di accesso al Servizio mediante area riservata del portale della Banca, il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma è garantito dall'utilizzo di codice utente password e PIN, strettamente personali, che vengono attribuite nel momento in cui il Cliente effettua la prima richiesta di sottoscrizione di un rapporto della Banca, nonché dal possesso del dispositivo telefonico mobile su cui viene ricevuta la OTP via SMS.

Sicurezza

Per garantire il massimo livello di sicurezza possibile per la scelta tecnologica la Banca ha adottato le migliori soluzioni certificate sul mercato dotate di innumerevoli soluzioni atte ad impedire manomissioni informatiche, avvalendosi della collaborazione di Cabel Industry S.p.A. (una primaria società italiana operante nel settore di Information Technology).

La possibilità di verificare che il Documento Informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della Firma

I Documenti Informatici firmati dal Cliente utilizzano il formato PDF/A per la loro rappresentazione.

Il PDF/A è uno standard internazionale ISO19005, sottoinsieme dello standard PDF, appositamente predisposto per l'archiviazione e la consultazione nel lungo periodo di documenti elettronici anche tramite diversi software. Ciò al fine di garantire l'integrità del documento in termini di non modificabilità ed inalterabilità del suo contenuto.

Si specifica, inoltre, che viene altresì apposta una ulteriore firma di integrità a livello software. Nel caso venga modificato, anche solo un bit di quel Documento Informatico, all'apertura dello stesso verrà visualizzato un messaggio che indica che il Documento Informatico è stato modificato in data posteriore all'apposizione della firma. Tale processo garantisce, sotto il profilo tecnico, l'integrità del Documento Informatico cui la firma è apposta e dunque, sotto il profilo giuridico, soddisfa il requisito dell'integrità richiesto dalle norme vigenti.

I Documenti Informatici così generati vengono archiviati dalla Banca secondo le norme di conservazione dei documenti (conservazione sostitutiva) previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

La possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto

Si fa presente che:

- e) qualora il Cliente non abbia sottoscritto il contratto Multichannel Internet Trading On line (M.I.T.O.) la Banca invia al Cliente il documento sottoscritto tramite e-mail all'indirizzo appositamente comunicato dal Cliente;
- f) qualora il Cliente abbia sottoscritto il contratto Multichannel Internet Trading On line (M.I.T.O.) la Banca mette a disposizione del Cliente il documento sottoscritto tramite e-mail all'indirizzo indicato dal Cliente ed anche tramite l'area riservata sul portale della Banca;
- g) in ogni caso, è possibile per il Cliente richiedere alla Banca (scrivendo all'indirizzo di posta elettronica della propria filiale di riferimento reperibile dal sito internet www.bancaifigest.com) una copia cartacea del Documento Informatico sottoscritto;
- h) le scelte circa la volontà di ricevere copia dei Documenti Informatici sottoscritti avvalendosi del Servizio competono esclusivamente al cliente. In tutti i casi i Documenti Informatici possono essere recuperati, consultati, stampati, anche su richiesta del soggetto interessato, durante tutto il periodo di conservazione.

Controllo del firmatario sul contenuto del Documento Informatico

Il Servizio prestato dalla Banca consente al firmatario di avere il controllo completo di quanto mostrato al momento della firma. In particolare, il Cliente è in grado di:

- d) visionare tutte le parti del Documento Informatico;
- e) utilizzare gli appositi controlli per ingrandire/rimpicciolire il testo del Documento Informatico;
- f) identificare in modo intuitivo tutti le parti del Documento Informatico dove è prevista una firma.

Processo di consegna del Documento Informatico

Il Documento Informatico sottoscritto viene consegnato al Cliente rendendo disponibile un duplicato informatico del Documento Informatico originale, in formato scaricabile, nell'area riservata del portale della Banca o mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica verificato del Cliente.

Al momento della conclusione del contratto bancario e finanziario, il Cliente potrà comunque richiedere anche la consegna di una copia cartacea del Documento Informatico originale, senza alcun costo a suo carico.

I dati indicati dal Cliente potranno essere modificati, su richiesta del Cliente stesso, comunicandolo secondo le modalità indicate dalla Banca.

L'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati

La Banca adotta tutti i più moderni meccanismi di elaborazione e trattamento del Documento Informatico. In particolare, con riguardo al Servizio, viene utilizzato il formato PDF/A statico che, conservato in modalità digitale in conformità della normativa, consente di appurare che lo stesso non subisca modifiche nel tempo.

Assicurazione Obbligatoria

Nell'interesse del Cliente e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del DPCM 22 febbraio 2013, la Banca si è dotata di una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile nel rispetto della citata normativa.

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Attivazione e gestione del Servizio di Firma Elettronica Avanzata

GRATUITO

Premesso che:

- i) la Banca è stata autorizzata da Banca d'Italia alla prestazione di servizi bancari, dei servizi di investimento ed accessori e svolge altresì attività di distribuzione di prodotti assicurativi;
- j) la Banca opera prevalentemente sul territorio ed ha attivato un canale di comunicazione a distanza, tramite un sito Internet (www.bancaifigest.com, di seguito "il sito internet");
- k) ho/abbiamo letto, compreso e ricevuto copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- l) ho/abbiamo attentamente letto e compreso la documentazione prevista dalla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, compresa quella relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario finanziario), che la BANCA mi ha messo a disposizione;
- m) sono/siamo consapevole/i del fatto che nella conclusione dei contratti bancari, il documento informatico sottoscritto mediante il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal CAD, dal Regolamento Europeo n. 2014/910 (eIDAS) e dalle Regole Tecniche, soddisfa i requisiti della forma scritta;
- n) utilizzando il Servizio, il Cliente accetta l'impiego di supporti durevoli costituiti dai documenti informatici; in ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio;
- o) la Banca ha implementato, tra le modalità operative per la prestazione dei servizi bancari e di investimento e accessori alla clientela, anche quella di consentire al Cliente, per alcune tipologie di documenti di volta in volta resi disponibili dalla Banca, di avvalersi del Servizio che permette al cliente, per via informatica, di:
 - visionare, esaminare e concludere con la Banca, anche a distanza, CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI nonché sottoscriverne ed accettarne le condizioni, nel più opportuno formato digitale;
 - visionare e accettare, nel più opportuno formato digitale, ogni documentazione informativa necessaria ai fini della conclusione dei predetti contratti;
 - eventualmente effettuare, nel più opportuno formato digitale, le operazioni dispositive relative ai CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI attualmente disponibili, o che verranno in seguito rese disponibili dalla Banca;
 - eventualmente ricevere, sempre nel più opportuno formato digitale, tutte le comunicazioni, le informazioni e i documenti che la Banca è tenuta a fornire o che comunque, se autorizzata, ritiene di fornire durante i rapporti intrattenuti col Cliente;
- p) I presenti termini e condizioni devono intendersi prevalenti rispetto ad eventuali disposizioni confliggenti contenute nei CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI per i quali la Banca abbia nel tempo reso disponibile il Servizio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Intendo presentare una proposta di adesione al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA; resta inteso che il presente contratto per la prestazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA fornito dalla Banca si intenderà validamente concluso a seguito di accettazione da parte della Banca.

Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate, che dichiaro di avere letto, compreso, integralmente accettato e ricevuto in copia.

Dichiaro inoltre di aver ricevuto, letto, compreso, integralmente accettato e ricevuto copia delle INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO nonché degli allegati, in quanto parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Condizioni e modalità di prestazione del SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Art. 1 - Definizioni

1.2 Le PARTI concordano sulle seguenti definizioni:

- a) con l'espressione "BANCA" si intende Banca Ifigest S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - 50125 Firenze, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 03712110588, – partita IVA n. 04337180485
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Bancario IFIGEST al n. 3185.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Tel. +39 055 24631, Fax +39 055 2463231, e-mail: info@bancaifigest.it, indirizzo pec: segreteria.ifigest@legalmail.it, sito internet: www.bancaifigest.com;
- b) con l'espressione "CLIENTE" si intende il soggetto che stipula il presente contratto;
- c) con l'espressione "PARTI" si intendono la BANCA e il CLIENTE;
- d) con l'espressione "TITOLARE" si intende il CLIENTE al quale è attribuita la FIRMA ELETTRONICA AVANZATA;
- e) con l'espressione "CAD" si intende il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- f) con l'espressione "REGOLE TECNICHE" si intende il DPCM 22 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n.117 del 21.5.2013;
- g) con l'espressione "FIRMA ELETTRONICA AVANZATA" o "FEA" si intende l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca della firma al firmatario, il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima, la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto, l'individuazione della Banca, l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- h) con l'espressione "SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA" si intende il servizio che consente al TITOLARE, mediante l'utilizzo della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA nel rispetto di tutti i requisiti dettati dalla normativa vigente, di compiere le seguenti operazioni in formato elettronico:
 - visionare, esaminare e concludere con la BANCA CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI, comprensivi dei relativi allegati, nonché sottoscriverne e accettarne le condizioni, oltre che riceverne le relative copie ed attestarne l'avvenuta consegna, laddove specificatamente richiesto dal Cliente;
 - visionare e accettare tutta la documentazione informativa necessaria ai fini della conclusione dei predetti contratti;
 - eventualmente ricevere sempre per via informatica le comunicazioni e i documenti che la BANCA è tenuta a fornire o che comunque, se autorizzata, ritiene di fornire;

- eventualmente effettuare le operazioni dispositive attualmente e/o in futuro rese disponibili dalla BANCA, relative ai contratti già in essere o che verranno successivamente conclusi tra le PARTI secondo le procedure e gli strumenti informatici offerti dalla BANCA in funzione anche dell'evoluzione tecnologica;
- i) con l'espressione "DISPOSITIVO DI FIRMA" si intende l'insieme dei dispositivi hardware e software che consentono di sottoscrivere documenti informatici mediante la FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, ed ogni altro dispositivo di cui il CLIENTE sia possessore ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, ivi compresa l'utenza di telefonia mobile di esclusivo utilizzo del cliente e da quest'ultimo indicata e validata in fase di censimento per il ricevimento di password elettronica monouso (OTP), generata dal sistema e inviata tramite SMS;
- j) con l'espressione "SUPPORTO DUREVOLE" si intende ogni strumento che permetta al CLIENTE di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- k) con l'espressione "INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO" si intende il documento redatto ai sensi dell'art. 57 delle REGOLE TECNICHE idoneo a rendere note, tra le altre cose, le condizioni del servizio e le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e del sistema realizzato, atte a garantire:
 - l'identificazione del firmatario del documento;
 - la connessione univoca della firma al firmatario;
 - il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma;
 - la possibilità di verificare che il Documento Informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
 - la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
 - l'individuazione del soggetto che eroga soluzioni di firma elettronica avanzata;
 - l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
 - la connessione univoca della firma al documento sottoscritto;
- l) con l'espressione "SOGETTI TERZI" si intendono i soggetti terzi che forniscono prodotti o servizi per il tramite della BANCA;
- m) con l'espressione "CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI" si intendono i contratti relativi ai servizi bancari, aventi ad oggetto i servizi di investimento ed accessori nonché i prodotti finanziari e i prodotti assicurativi

Art. 2 - Modalità di adesione e prestazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

- 2.11 Ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, il CLIENTE prende atto ed accetta che lo stesso verrà prestato secondo le modalità indicate nella suddetta sezione INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO di cui al presente documento.
- 2.12 Il presente contratto si intende concluso nel momento in cui il cliente riceve copia del contratto, debitamente sottoscritto, all'indirizzo e-mail indicato o tramite l'area riservata del portale della BANCA.
- 2.13 Il CLIENTE autorizza espressamente la BANCA alla trasmissione a soggetti terzi - ivi comprese le Società del Gruppo Cabel, per lo svolgimento di alcune attività (o parte di esse) strettamente necessarie per dar corso alla richiesta di adesione al servizio e/o necessarie in relazione all'esecuzione delle CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO - nonché alle Autorità competenti, delle informazioni rilasciate dal TITOLARE al momento della richiesta e assunte per la corretta prestazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. Il CLIENTE autorizza altresì espressamente la BANCA a verificare la riferibilità al TITOLARE dei contratti conclusi e delle operazioni disposte.
- 2.14 I documenti informatici che devono essere sottoscritti da più TITOLARI, qualora non vi sia contestualità spaziale e/o temporale delle sottoscrizioni, acquisteranno efficacia nel momento in cui ciascun TITOLARE, dopo aver apposto la propria FIRMA ELETTRONICA AVANZATA su separato ma identico documento informatico, riceverà dalla BANCA conferma, secondo le modalità di comunicazione stabilite, dell'avvenuta sottoscrizione anche da parte di tutti gli altri TITOLARI. In qualsiasi caso di cointestazione a firma congiunta che preveda la sottoscrizione di più soggetti sul medesimo documento, per l'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA tutti i cointestatori devono aver sottoscritto il presente contratto.
- 2.15 Il Cliente autorizza espressamente la BANCA ad archiviare e conservare in modalità informatica i contratti sottoscritti con tutti i relativi allegati, le contabili delle operazioni disposte con FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e ogni altro documento oggetto di comunicazione. Il CLIENTE prende atto che i contratti e la documentazione sottoscritta con FIRMA ELETTRONICA AVANZATA potranno essere dotati di marca temporale ai fini dell'attribuzione ai predetti documenti informatici di data certa.
- 2.16 La trasmissione al CLIENTE di lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della BANCA, obbligatoria o meno, avverrà nel più opportuno formato elettronico, mediante l'impiego di SUPPORTI DUREVOLI preventivamente accettati dal CLIENTE stesso. Allo scopo il CLIENTE è tenuto a segnalare alla BANCA il proprio indirizzo di posta elettronica, o qualunque altro recapito ad essa assimilabile a seconda della tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, e le eventuali variazioni dello stesso.
- 2.17 Il CLIENTE ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del contratto, dei relativi allegati e di ogni altra documentazione sottoscritta in formato digitale, nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato o con i mezzi a disposizione della BANCA.
- 2.18 Nel caso in cui il CLIENTE sia una persona giuridica, il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA potrà essere utilizzato dalla/e persona/e fisica/he che opera/ano in nome e per conto del CLIENTE, previa sottoscrizione del presente contratto da parte di tali soggetti.
- 2.19 Nel caso in cui il CLIENTE sia una persona fisica sottoposta ad amministrazione di sostegno, il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA potrà essere utilizzato dall'amministratore in nome e per conto del CLIENTE, previa sottoscrizione del presente contratto da parte dell'amministratore.
- 2.20 In ogni caso in cui il CLIENTE intenda delegare un altro soggetto ad operare in nome e conto proprio sui rapporti a sé intestati, il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA potrà essere utilizzato dal delegato in nome e per conto del CLIENTE, previa sottoscrizione del presente contratto da parte del delegato.

Art. 3 – Firma Elettronica Avanzata

- 3.1. Il CLIENTE accetta il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA come descritto nelle CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO e nelle presenti Condizioni Contrattuali, ivi compreso il procedimento mediante password elettronica monouso (OTP), generata dal sistema e inviata tramite SMS verso il dispositivo telefonico mobile (es. cellulare o smartphone) indicato e verificato dal CLIENTE.
- 3.2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il CLIENTE accetta e riconosce che il documento informatico - che costituisce SUPPORTO DUREVOLE - se sottoscritto tramite il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed ha la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014.

Art. 4 – Oggetto del contratto e ambito di applicazione soggettivo

- 4.1. Il presente contratto disciplina il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA che consente al CLIENTE di sottoscrivere mediante

FEA i documenti (contratti, atti e moduli) per i quali la BANCA renderà tempo per tempo disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

- 4.2. I documenti sopra menzionati sono relativi ai prodotti e ai servizi forniti dalla BANCA e dai SOGGETTI TERZI il cui elenco è sempre disponibile all'indirizzo internet www.bancaifigest.com. Nel rispetto dell'art. 60 delle Regole Tecniche, i SOGGETTI TERZI stipulano con la BANCA apposite convenzioni per l'utilizzo del presente SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA nel collocamento dei propri prodotti e servizi, conferendo a tal fine alla BANCA mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 c.c.
- 4.3. Nel rispetto dell'art. 60 delle REGOLE TECNICHE, gli effetti del presente contratto potranno essere estesi a nuovi SOGGETTI TERZI mediante la stipulazione di apposite convenzioni con la BANCA, tramite le quali i SOGGETTI TERZI, oltre a conferire alla BANCA mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, ratificano il presente contratto ai sensi degli artt. 1399 e 1711 c.c. e aderiscono al presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1332 c.c. secondo le modalità stabilite nel successivo comma.
- 4.4. L'estensione dell'efficacia soggettiva del presente contratto a nuovi SOGGETTI TERZI sarà comunicata al Cliente mediante l'inserimento dei nuovi SOGGETTI TERZI nell'elenco disponibile all'indirizzo internet www.bancaifigest.com.
- 4.5. Il CLIENTE accetta e riconosce sin d'ora l'estensione soggettiva dell'ambito di utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA di volta in volta concordata dalla BANCA con nuovi SOGGETTI TERZI secondo le modalità stabilite nei precedenti commi.

Art. 5 - Impegni delle parti

- 7.1 Nell'adozione degli strumenti informatici o telematici per la conclusione dei contratti anche a distanza e comprensivi dei relativi allegati, come pure per ogni altra produzione documentale collegata ai rapporti negoziali col CLIENTE, la BANCA osserva, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche. La BANCA, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 delle presenti Condizioni Contrattuali, si impegna a erogare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA con diligenza professionale. La BANCA presterà il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti dal CLIENTE e previo riconoscimento e verifica dell'identità del TITOLARE, mediante il DISPOSITIVO DI FIRMA, ovvero ogni altro dispositivo di cui il CLIENTE sia possessore ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. Il riconoscimento e la verifica dell'identità del TITOLARE avvengono in occasione della stipula del presente contratto.
- 7.2 Il TITOLARE si impegna nei confronti della BANCA a:
 - a) fornire tutte le informazioni richieste dalla BANCA ai fini della registrazione e della prestazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA garantendone l'attendibilità, nonché comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni fornite al momento della registrazione;
 - b) utilizzare il DISPOSITIVO DI FIRMA esclusivamente per le finalità e gli scopi previsti nel presente accordo e comunque non utilizzare il DISPOSITIVO DI FIRMA per compiere operazioni vietate o contrarie alla legge;
 - c) comunicare immediatamente alla BANCA provvedimenti dell'Autorità limitativi della capacità del TITOLARE;
 - d) utilizzare il DISPOSITIVO DI FIRMA, ed ogni altro dispositivo di cui il CLIENTE sia possessore ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, secondo le modalità illustrate nelle CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO.
- 7.3 Il CLIENTE è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del CODICE OTP e risponde del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o sottrazione.
- 7.4 Restano comunque ad esclusivo carico del CLIENTE le conseguenze relative ad un uso illegittimo o improprio del DISPOSITIVO DI FIRMA e di ogni altro dispositivo di cui il CLIENTE sia possessore ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

Art. 6 - Interruzione o Sospensione o Modifica del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

- 8.1 Il TITOLARE prende atto e accetta che il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, fornito dalla BANCA al CLIENTE in via gratuita, non offre garanzia di funzionamento in assoluta continuità e può sempre essere sospeso temporaneamente e senza preventivo avviso per aggiornamenti tecnici, per motivi di sicurezza ovvero per caso fortuito, forza maggiore o anche per semplici inconvenienti tecnici, qualunque ne sia la causa. Alla BANCA non potranno in alcun modo e per nessuna ragione essere addebitate responsabilità e quindi eventuali conseguenze dannose derivanti dalla interruzione e/o dalla sospensione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.
- 8.2 Resta in ogni caso fermo l'impegno della BANCA di riattivare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA nell'ipotesi in cui la causa di sospensione non sia riconducibile all'operato di soggetti terzi.
- 8.3 Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA sarà automaticamente sospeso in tutti i casi di sospensione dell'efficacia della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA dovuti a provvedimenti emessi dalle Autorità competenti o dalla BANCA.
- 8.4 La BANCA apporterà modifiche al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e al processo di sottoscrizione, archiviazione e consegna dei documenti informatici in seguito a variazioni normative intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto aventi ad oggetto evoluzioni tecnologiche, operative e normative (ad esempio, in materia di sicurezza informatica o per nuove definizioni normative) che non incidano sul SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e sui diritti del Cliente ma unicamente sulle modalità di esecuzione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. Il Cliente, in tale ipotesi potrà naturalmente avvalersi dei diritti di revoca e recesso previsti dall'art. 8.

Art. 7 - Riferibilità al titolare delle operazioni effettuate e dei contratti conclusi

- 9.1 Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle presenti condizioni, il TITOLARE prende atto e accetta che tutte le trasmissioni digitali effettuate mediante l'utilizzo del DISPOSITIVO DI FIRMA e in relazione alle quali il corrispondente certificato sia stato confermato come valido mediante il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, avranno la stessa efficacia legale e validità della sottoscrizione manuale autografa del TITOLARE.
- 9.2 Il TITOLARE accetta l'efficacia legale e validità delle operazioni disposte e dei contratti sottoscritti con la FIRMA ELETTRONICA AVANZATA apposta mediante il DISPOSITIVO DI FIRMA e l'equiparazione di quest'ultima rispetto alla firma manuale autografa.
- 9.3 Il TITOLARE prende atto che il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA potrà essere prestato esclusivamente in favore del TITOLARE.

Art. 8 - Durata, revoca e facoltà di recesso

- 10.1 La BANCA si riserva di respingere la proposta e i relativi allegati, non debitamente compilati o incompleti, ovvero riferiti a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione nonché quando, a suo giudizio, uno o più servizi richiesti dal Cliente risultino non compatibili con le condizioni soggettive del sottoscrittore della proposta e/o quando sussistano elementi che facciano presumere che il tale proposta venga sottoscritta per finalità illecite o comunque ritenute anomale.
- 10.2 Ferma la possibilità di comunicazione di recesso delle PARTI, il presente contratto si intende con durata indeterminata. La BANCA ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, dandone pronta comunicazione al TITOLARE con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Il TITOLARE prende atto che il recesso dal contratto comporta la revoca automatica della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA emessa in suo favore.

- 10.3 In ogni momento il Cliente può ottenere gratuitamente dalla BANCA copia del presente Contratto da esso sottoscritto, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi alla BANCA.
- 10.4 Il CLIENTE che rivesta la qualifica di consumatore ha la facoltà di recedere dal presente contratto qualora concluso a distanza o fuori dai locali della BANCA, gratuitamente e senza alcun onere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, mediante comunicazione da inviare alla BANCA tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), raccomandata con avviso di ricevimento o da consegnarsi a mano in Filiale o proveniente dall'indirizzo di posta elettronica del CLIENTE indicato nel presente Contratto (o con altre modalità di invio tempo per tempo indicate dalla BANCA). Una volta ricevuta la comunicazione di recesso, la BANCA provvederà a disattivare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, ed i successivi CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI saranno sottoscritti dal CLIENTE con la tradizionale firma autografa apposta su documenti cartacei.
- 10.5 Fermo quanto previsto al comma che precede, il CLIENTE può sempre revocare il consenso all'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA reso nel presente Contratto, mediante semplice richiesta da inviarsi alla BANCA tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), raccomandata con avviso di ricevimento o da consegnarsi a mano in Filiale o proveniente dall'indirizzo di posta elettronica del Cliente indicato nel presente Contratto (o con altre modalità di invio tempo per tempo indicate dalla BANCA). In tal caso, una volta ricevuta la comunicazione di revoca, la BANCA provvederà a disattivare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, ed i successivi CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI saranno sottoscritti dal CLIENTE con la tradizionale firma autografa apposta su documenti cartacei.

Art. 9 - Clausole risolutive espresse

- 11.1 La BANCA si riserva in ogni caso il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato e con possibilità di sospensione e successiva interruzione senza preavviso dell'erogazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, dandone comunicazione al TITOLARE mediante lettera raccomandata a.r. nel caso in cui il TITOLARE non adempia alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 5 del presente contratto in cui sono indicate le modalità ed i limiti di fruizione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. Il TITOLARE prende atto che la risoluzione del presente contratto comporta la revoca automatica della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.
- 11.2 Il TITOLARE prende altresì atto che il venire meno per qualsiasi motivo di ogni rapporto contrattuale con la BANCA comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1353 c.c. e la conseguente revoca della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, in quanto la BANCA si accolla il costo del relativo rilascio e la firma ha un uso limitato ai rapporti con la BANCA stessa.

Art. 10 - Responsabilità

- 12.1 Il TITOLARE è responsabile per l'uso improprio del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e prende atto che la BANCA non ha alcun obbligo di verifica delle finalità perseguite con i contratti conclusi e le operazioni effettuate mediante il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.
- 12.2 Il CLIENTE manleva e solleva da ogni responsabilità la BANCA per qualsiasi danno, responsabilità, perdita o spesa in cui il TITOLARE stesso possa incorrere in dipendenza di una condotta del TITOLARE consistente:
- nell'aver in qualche modo causato l'erronea erogazione di un SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA intestato al TITOLARE;
 - nell'aver fornito informazioni non corrette al momento della registrazione e nella mancata comunicazione di eventuali variazioni nel corso del contratto;
 - nell'inadempimento alle presenti condizioni contrattuali.

Art. 11 - Trattamento dati personali

- 14.1 La BANCA è titolare dei dati personali comunicati alla stessa dal CLIENTE per l'esecuzione del contratto e si obbliga quindi a trattare tali dati con la massima riservatezza e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e D.lgs. 196/03 secondo quanto riportato nell'informativa fornita al Cliente in sede di registrazione.

Art. 12. Modifiche al contratto ed estensione dell'ambito di efficacia

- 15.1 la BANCA ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualsiasi condizione economica o normativa del contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente effettuate per iscritto dalla BANCA al CLIENTE ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.
- 15.2 Nel caso in cui il CLIENTE rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del Consumo"), le modifiche delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere effettuate solo in presenza di un giustificato motivo. In caso di modifica delle condizioni economiche la BANCA dovrà concedere un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni.
- 15.3 In ogni caso, il CLIENTE ha diritto di recedere, con comunicazione scritta, dal contratto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, senza penalità e spese di chiusura e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il CLIENTE non abbia comunicato alla BANCA il proprio recesso dal contratto entro il termine predetto e secondo le modalità di cui al precedente comma, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso CLIENTE, con decorrenza indicata nella citata comunicazione.
- 15.4 L'estensione di efficacia soggettiva del presente contratto, mediante nuove adesioni di SOGGETTI TERZI e l'estensione di efficacia oggettiva del presente contratto, mediante indicazione di nuovi documenti (contratti, atti e moduli) relativi ai prodotti e ai servizi forniti dalla BANCA e da SOGGETTI TERZI secondo quanto previsto dall'art. 4, non sono da considerarsi modifiche del contratto ma estensioni dell'ambito di efficacia soggettivo ed oggettivo di utilizzabilità della FEA nel rispetto dell'art. 60 delle Regole Tecniche. Le parti concordano sin d'ora che a tali estensioni di efficacia del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA non si applicano le previsioni dei precedenti commi del presente articolo.

Art. 13 - Foro competente e legge applicabile

- 16.1 Le PARTI convengono che per qualsiasi controversia derivante da, o in connessione con, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, o l'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Firenze. Ove si tratti di contratto concluso con consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.
- 16.2 Il contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

Art. 14 - Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

- 17.1 La BANCA aderisce ai sistemi di risoluzione delle controversie alternative rispetto al ricorso al giudice ordinario (ADR - Alternative Dispute Resolution). In alternativa al ricorso al giudice ordinario, il CLIENTE può presentare un reclamo alla BANCA per lettera raccomandata o per via telematica, agli indirizzi riportati sui Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca, ovvero sul sito internet della stessa (www.bancaifigest.com) ovvero presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto.

- 17.2 La Policy in tema di gestione dei reclami della clientela ed i tempi di risposta sono disponibili ed aggiornati tempo per tempo nella sezione dedicata del sito della Banca.
- 17.3 Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo presentato all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) ha inoltre il diritto di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, sul sito internet della stessa (www.bancaifigest.com) e, in ogni caso, disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero attivare una procedura di mediazione presso uno degli Organismi di Mediazione iscritti nell'Albo tenuto dal Ministero della Giustizia.
- 17.4 La Banca informa il Cliente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitrato Bancario Finanziario o, in alternativa, l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 dinanzi ad un altro organismo ivi individuato, costituisce condizione di procedibilità di una eventuale azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto. Resta fermo quanto previsto dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Dichiaro di approvare il contenuto del presente contratto che costituisce richiesta di attivazione del Servizio, nonché le CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO, che dichiaro di avere letto, compreso, accettato integralmente e ricevuto in copia, in quanto parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Luogo e data _____

(Firma)

Dichiariamo/Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c.c., le seguenti norme:

- j) Art. 2.4 Modalità di firma in caso di cointestazione;
- k) Art. 4 Modalità di integrazione dell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del contratto;
- l) Art. 6.1 Interruzione e/o sospensione e/o modifica del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA;
- m) Art. 6.3 Sospensione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA per ragioni riconducibili alle Autorità e alla BANCA;
- n) Art. 7.3 Impossibilità di deleghe operative nell'ambito di utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA;
- o) Art. 8.2 Recesso della BANCA;
- p) Art. 9 Clausole risolutive espresse;
- q) Art. 12 Modifiche unilaterali;
- r) Art. 13.1 Foro competente.

Luogo e data _____

(Firma)

Consenso per la trasmissione della documentazione in formato elettronico di cui all'Allegato A

Il Titolare presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, a ricevere dalla BANCA la documentazione sottoscritta mediante il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA in formato elettronico su SUPPORTO DUREVOLE, come indicato nell'informativa di cui all'Allegato A. Tale consenso è indispensabile per la trasmissione in formato elettronico della documentazione indicata nell'Allegato A. La documentazione sarà trasmessa dalla BANCA in base al consenso prestato.

Il consenso potrà essere prestato per ricevere in formato elettronico i documenti, l'informativa e le comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente relative ai CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI, per i quali è disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

Con riferimento ai documenti sopra individuati, il TITOLARE esprime il proprio consenso a ricevere in formato elettronico i documenti sottoscritti mediante il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

Luogo e data _____

(Firma)

Parte riservata alla Banca

Gentile Cliente,

a seguito della Sua richiesta di attivazione del "Servizio di Firma Elettronica Avanzata" ed alla Sua accettazione delle CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO e delle CONDIZIONI ECONOMICHE e di tutte le condizioni sopra esposte, Le confermiamo che il presente contratto è da intendersi regolarmente stipulato e concluso alle condizioni sopra esposte.

Luogo e data _____

(Banca IFIGEST S.p.A.)

Allegato A – “Informativa sulla trasmissione della documentazione in formato elettronico”

- 1 Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico
La BANCA può trasmettere al CLIENTE in formato elettronico i documenti unitamente ad eventuali allegati anche relativi ad obblighi informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, per i quali è disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. La trasmissione in formato elettronico potrà avvenire per posta elettronica, mediante accesso a siti internet o mediante qualunque altro strumento tecnologico che consenta la trasmissione di documenti in formato elettronico.
- 2 Modalità del consenso
Tale consenso può avere ad oggetto la trasmissione in formato elettronico dei documenti sottoscrivibili mediante il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA relativi ad un singolo contratto stipulato con la BANCA, ad alcuni o anche a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con la BANCA. Tale consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle comunicazioni successive alla conclusione DEI CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI.
- 3 Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico
Il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico è liberamente revocabile dal CLIENTE anche con riferimento ad un singolo CONTRATTO BANCARIO E FINANZIARIO o ad alcuni CONTRATTI DI BANCARI E FINANZIARI, mediante semplice comunicazione inviata alla BANCA, nelle modalità di cui all'art. 8.5, che precede.
- 4 Conservazione del consenso
La BANCA tiene traccia del consenso prestato dal CLIENTE, delle variazioni relative al consenso prestato, nonché della eventuale revoca, generale (riferita alla totalità dei CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI) o parziale (riferita solo ad alcuni CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI).
- 5 Modalità di trasmissione della documentazione in formato elettronico
La documentazione potrà essere fornita tramite sito internet o con altri strumenti tecnologici che ne consentano la trasmissione e la consegna, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
La documentazione potrà essere trasmessa da indirizzi di posta elettronica riconducibili alla BANCA e inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal CLIENTE. Il CLIENTE è tenuto a comunicare alla BANCA eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE.
- 6 Trasmissione della documentazione in formato elettronico
La trasmissione della documentazione in formato elettronico come indicato al punto 1 è limitata ai CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI e ai documenti per i quali la BANCA abbia nel tempo reso disponibile tale modalità di trasmissione, per cui talora potrebbe non essere tecnicamente possibile.
Per motivi tecnici, di sicurezza o di forza maggiore la BANCA può in ogni momento sospendere o interrompere la possibilità per il CLIENTE di ricevere la documentazione in formato elettronico.
Nei casi di cui al punto 6 la documentazione sarà consegnata in formato cartaceo.
- 7 Comunicazioni
Il CLIENTE potrà inviare le comunicazioni di cui ai punti 2, 3 e 5 all'indirizzo di posta elettronica della propria filiale di riferimento reperibile dal sito internet www.bancaifigest.com, oppure all'indirizzo pec segreteria.ifigest@legalmail.it.